

**TRIBUNALE DI CATANZARO****Esecuzioni Immobiliari****Procedura n. 80-3/2021 R.G.Es.****IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.01.24;

visto il ricorso depositato l'08.11.23, con il quale i debitori eseguiti,

(C.F.: e

(C.F.: con l'avv. , hanno

proposto opposizione all'esecuzione n. 80/2021 RGE, deducendo il difetto di rappresentanza processuale della società agente, nonché l'inesistenza *ab origine* del diritto all'esecuzione in capo al suddetto creditore procedente per carenza di valido titolo esecutivo;

visto l'atto di costituzione del creditore procedente SPV S.r.l.

e, per esso, di SOLUTIONS S.p.A., del 15.12.23,

che contesta integralmente i motivi di opposizione *ex adverso* proposti;

visto l'atto di costituzione del creditore intervenuto S.p.A.

*Società di Gestione Entrate e Tributi* del 15.12.23 il quale pure ha chiesto il rigetto della preliminare istanza di sospensione della procedura esecutiva;

sentite le parti all'udienza del 18.01.24, ove le stesse hanno ribadito le proprie ragioni, in particolare l'opponente insistendo sul difetto di rappresentanza della società agente, come da verbale in pari data;

dato atto che la causa alla medesima udienza è stata trattenuta in decisione sull'istanza di sospensione preliminarmente formulata dall'opponente;

ritenuta la complessiva manifesta infondatezza del ricorso in opposizione, non sussistendo quindi i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, non ravvisandosi in particolare, allo stato, il



*fumus boni iuris* in relazione ai denunciati profili di illegittimità della procedura e sulla natura del contratto di mutuo intercorso tra le parti; rilevato infatti che:

a) l'opposizione inanzitutto fa seguito ad altre, a precetto e all'esecuzione, già presentate dai debitori, nell'ambito delle quali è stata già respinta istanza di sospensione della procedura, ove non si è ritenuto di sollevare anche le questioni oggi fatte proprie dagli opposenti; pur non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 615, co. 2 c.p.c. deve sottolinearsi la strumentalità, al limite dell'abuso dello strumento processuale, insito nel frazionare i motivi di opposizione in più successivi ricorsi;

b) ad ogni buon conto, le parti stipularono contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 29.12.05, a rogito del notaio (rep. n. 127.787/19.720), munito di formula esecutiva in data 29.12.05, con il quale la Banca Popolare di concedeva a la somma di € 560.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili, maggiorato di interessi corrispettivi a tasso variabile (iniziale 4,70%), come risultante dall'art. 2 del contratto depositato dalla società precedente; all'atto pubblico interveniva quale terza datrice di ipoteca sull'immobile successivamente pignorato nella procedura esecutiva 80/21 RGE, in sua proprietà pro quota;

c) con successivo atto ricognitivo di debito, con variazione del tasso e della durata dell'ammortamento, sempre a rogito del notaio

(rep. 145.742/28.017), la banca suddetta accordava la riduzione dell'ipoteca originariamente concessa (da 840.000,00 a 508.000,00) e la modifica del piano di ammortamento previsto nell'originario contratto di mutuo, laddove la parte mutuataria riconosceva il residuo credito della banca nella misura di € 271.973,79 e si obbligava a rimborsare lo stesso mediante il pagamento di 120 rate, con nuova convenzione di tasso e nuove scadenze (corcostanza non oggetto di contestazione tra le parti);



d) a seguito di inadempimento da parte del debitore opponente (circostanza pure non contestata tra le parti) al pagamento delle rate previste da tale ultimo patto, la società (SPV S.r.l.) nel frattempo resasi cessionaria del credito, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex lege 130/99, ha avviato la procedura esecutiva sopra indicata, finalizzata al recupero coattivo di quanto prestatato, non direttamente ma per mezzo di società mandataria (la

SERVICING S.p.A.), a sua volta rappresentata nel processo esecutivo dalla SOLUTIONS S.p.A., in forza di sub-mandato con rappresentanza;

e) debitore e terzo datore di ipoteca si oppongono oggi, lamentando:

- 1) il difetto della legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti e ad agire *in executivis* della mandataria e rappresentante in giudizio, per mancanza di iscrizione della stessa all'albo di cui all'art. 106 TUB, iscrizione che sarebbe imposta invece dall'art. 2, co. 6 della L. 130/99;
- 2) inoltre, solo oggi, la natura di negozio meramente obbligatorio del contratto di mutuo a suo tempo stipulato (anziché di contratto reale) per assenza di una effettiva *traditio* delle somme mutate, con conseguente inefficacia del contratto quale titolo esecutivo al fine di una valida introduzione della procedura esecutiva sopra indicata.

Ritenute allo stato prive di fondamento le suddette doglianze, per le ragioni che seguono.

**1.1)** Occorre innanzitutto rilevare che la questione concernente il difetto di rappresentanza processuale della società agente *in executivis*, per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, a prescindere dalla proposizione della stessa quale formale motivo di opposizione, interpella il potere del GE, che questi ha il dovere di esercitare per tutta la durata del processo esecutivo, di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti processuali: "*quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può ... proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, (anche) al di là e a*



*prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione"* (Cass. Civ. 2043/2017).

Costituiscono condizioni dell'azione esecutiva l'esistenza di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, la legittimazione attiva del creditore (in senso stretto quale prospettazione della titolarità del credito in capo a sé medesimo), nel processo esecutivo peraltro anche la titolarità effettiva del credito (non essendovi qui una sentenza finale a cui rinviare l'accertamento della detta titolarità) e la legittimazione passiva del debitore, nonché l'esistenza di un oggetto dell'esecuzione idoneo al conseguimento del risultato tipico della stessa.

Costituiscono presupposti processuali (oltre alla giurisdizione e alla competenza) la capacità processuale delle parti e la rappresentanza processuale, ove il titolare agisca per mezzo di altri, con allegazione e produzione degli atti presupposti (autorizzazione ove prevista e valida procura).

Nel caso *de quo* è stato innanzitutto eccepito proprio il difetto di rappresentanza processuale, determinato dalla carenza in capo alla società agente di un'iscrizione che sarebbe invece prevista *ex lege*, cioè la mancanza di un atto di abilitazione/iscrizione amministrativa e, quindi, di un requisito soggettivo in capo all'agente/contraente, che determina in definitiva un divieto *ex lege* a contrarre, la cui violazione è fonte di potenziale invalidità della procura conferita e, dunque, della carenza dei poteri di rappresentanza in capo all'agente, in termini innanzitutto di rappresentanza sostanziale e, quindi, anche processuale. Così come nel caso della carenza di titolarità del credito in capo al creditore cessionario che avvia l'azione esecutiva (diverso il discorso se si limiti a subentrarvi), che è condizione dell'azione, anche per il caso di carenza di un presupposto processuale siamo di fronte comunque a un controllo spettante al GE, che lo stesso è tenuto a esercitare in ogni momento dell'esecuzione, stante la necessità che la stessa possa utilmente approdare al suo risultato tipico.



1.2) Tanto premesso occorre quindi indagare sulle regole che presiedono alla riscossione dei crediti acquisiti dalle società veicolo nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

Per quanto qui di interesse, le dette operazioni prevedono innanzitutto la costituzione di società ("*special purpose vehicle*"), le quali devono essere iscritte all'elenco tenuto dalla Banca d'Italia, ma per finalità meramente statistiche (come recita l'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia "*Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione*"), nonostante le stesse, peraltro società con oggetto esclusivo (art. 3, co. 1 L. 130/99 e s.m.i.), emettano titoli collocabili sul mercato, anche nei confronti di operatori non professionali, al fine di raccogliere la provvista necessaria a finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente ("*originator*").

Al fine poi di far fronte ai prestiti contratti, le società provvedono al recupero dei crediti acquistati e i relativi proventi sono destinati esclusivamente al rimborso dei titoli emessi (i crediti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato rispetto sia a quello dell'*originator* – trattandosi di cessioni *pro soluto* – sia a quello della medesima società veicolo, che infine a quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione in essere in capo alla medesima società – art. 3, co. 2 L. 130/99 e Cass. Civ. 10885/2015). Ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L. 130/99, in effetti, "*i servizi indicati nel comma 3, lettera c*) (riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento), *possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c*), *chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti*".



Si tratta del c.d. *servicer*, su cui grava peraltro anche un obbligo di controllo che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo (art. 2, co. 6bis).

Per parte sua, la Banca d'Italia, con Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ha chiarito che *"per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati"*.

Come visto dunque:

- a) le società veicolo devono essere iscritte all'elenco istituito dall'art. 4 del sopra citato provvedimento della Banca d'Italia, ma per finalità meramente statistiche e non abilitative;
- b) la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo può essere affidata a un *servicer*, che deve invece essere iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. al fine di essere abilitato allo svolgimento delle indicate attività (e prima ancora, deve ritenersi, al fine di poter essere parte di un contratto che preveda l'affidamento di tutte o alcune di quelle attività);



c) il *servicer* abilitato come sopra, sulla base delle indicazioni fornite dell'autorità di vigilanza nell'ambito dei poteri ad essa riconosciuti dalla legge, può a sua volta delegare parte della concreta attività di riscossione dei crediti (compresa deve ritenersi la riscossione coattiva) a un c.d. *subservicer*, anche non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., che opera però sotto la sua responsabilità e il suo controllo.

**1.3)** Tutto ciò premesso, appare indubbio che se un *servicer* non sia iscritto all'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. vi sono riflessi sulla rappresentanza processuale.

Occorre prendere le mosse dalla qualificazione dell'art. 2, co. 6 della L. 130/99 (per cui l'attività di riscossione può essere svolta dai soli soggetti iscritti all'albo) quale norma imperativa.

Sulla questione non possono esservi soverchi dubbi stanti i rilevanti interessi di natura pubblicistica che sono sicuramente dietro la previsione, in relazione all'atteggiarsi delle operazioni di cessione dei crediti in blocco e, in particolare, di crediti classificati in sofferenza (NPL) e, quindi, della stretta connessione tra operazioni di riscossione e possibilità di far fronte al debito derivante dalle obbligazioni emesse dalle società veicolo.

Il fatto stesso che si preveda un'abilitazione di carattere amministrativo, a seguito della verifica della sussistenza di specifici requisiti soggettivi, verifica affidata all'autorità di vigilanza sul settore bancario, denuncia l'esistenza di finalità eminentemente pubblicistiche di tutela dei soggetti coinvolti nelle operazioni abilitate, che debbono dunque essere svolte esclusivamente da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità e solidità.

Occorre allora stabilire se la violazione della suddetta norma implichi senz'altro la nullità del mandato e della procura conferiti a soggetto non iscritto all'albo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., in assenza di una espressa previsione testuale in tal senso.

Da questo punto di vista, va rilevato, da un lato, che l'esistenza di una norma imperativa (in quanto afferente con certezza alla garanzia di fini



pubblici) non implica di necessità l'inderogabilità né la comminatoria della sanzione massima e il riconoscimento del rimedio dell'azione di nullità del negozio (si veda al riguardo la recente pronuncia delle SS.UU. in materia di limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., comprese le condizioni ivi indicate in relazione alla struttura stessa del precetto, la questione dell'incidenza del fatto reato sul negozio correlato nonché, tra le altre, Cass. n. 525/2020, n. 8499/2018, n. 25222/2010 e n. 5372/2003), mentre, d'altra parte, la nullità non concerne solo le norme che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale in senso stretto, sebbene su tali elementi la stessa è stata principalmente costruita, dovendosi qui richiamare anche l'ormai tradizionale e diversa divisione tra regole di comportamento e regole di validità (SS.UU. sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007).

Come emerge da ultimo dalle SS.UU. 8472/2022: *“L'indubbia marginalità della categoria della nullità ha conferme testuali, laddove l'art. 2231, comma 1, c.c. [ad esempio] non prevede la nullità del contratto ma si limita ad escludere l'azione per il pagamento della retribuzione a chi effettua una prestazione professionale senza essere iscritto in albi o elenchi”* (con richiamo ivi anche dell'art. 2126 c.c. il quale al contrario limita gli effetti della nullità del contratto di lavoro, in genere volgendosi il legislatore a disciplinare in tale ambito gli effetti del rapporto di fatto instauratosi).

Se la nullità è residuale, purtuttavia la giurisprudenza ha in passato spesso volte individuato ipotesi di nullità nella violazione di norme che invece riguardano elementi estranei (almeno strettamente) al contenuto o alla struttura del contratto, segnatamente proprio in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (tra le altre, Cass. 19 settembre 2006, n. 20261; Cass. 10 maggio 2005, n. 9767; Cass. 16 luglio 2003, n. 11131) o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (tra le altre, Cass. 3 agosto 2005, n



16281; Cass. 18 luglio 2003, n. 11247; Cass. 5 aprile 2001, n. 5052; Cass. 15 marzo 2001, n. 3753; e Cass. 7 marzo 2001, n. 3272).

La norma di cui all'art. 2, co. 6 in commento richiama sicuramente tale categoria di norme imperative, imponendo chiaramente che soltanto alcuni soggetti, dotati di particolari requisiti e perciò iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., possano concludere quale *servicer* contratti di mandato con la società veicolo, nell'ambito di un'attività "riservata", anche se con successiva facoltà di subdelega di parte dei compiti ad un *subservicer* non iscritto al detto albo.

La nullità in casi consimili non è stata esclusa dal fatto che fossero previste sanzioni alternative, anche di carattere amministrativo o punitive, dovendo accertarsi che tali sanzioni siano da ritenersi sufficienti a tutelare l'interesse pubblico protetto, ove si opti per la conservazione del negozio.

In definitiva, considerando la chiarezza del precetto in analisi e l'indubbio interesse pubblico sotteso alla correttezza delle operazioni inerenti il recupero di crediti oggetto di cessioni in blocco, dovrebbe affermarsi, in armonia con la giurisprudenza sopra citata, la nullità dei contratti conclusi tra società veicolo e *servicer* non iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., in violazione dell'art. 2, co. 6 della L. 130/99, non essendo possibile peraltro ritenere sufficiente la sola diversa tutela (amministrativa) con conservazione del negozio viziato.

E la nullità suddetta determina la carenza del potere di rappresentanza sostanziale in capo al *servicer* non iscritto all'albo, il che a sua volta determina anche la carenza del potere di rappresentanza processuale della società veicolo, sulla base della regola di cui all'art. 77 c.p.c. (la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita unicamente a colui che abbia anche il potere di rappresentanza sostanziale, salve eccezioni non ricorrenti nella fattispecie), peraltro verosimilmente sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (norma concernente il rito ordinario di cognizione ma da ritenersi applicabile anche al processo esecutivo, in quanto espressione di un principio generale) e, dunque, con



l'assegnazione alla parte di un termine perentorio per la sanatoria del vizio (mediante costituzione diretta o conferimento della rappresentanza a soggetto iscritto all'albo degli intermediari finanziari).

1.4) Ricostruiti i termini della questione come sopra, nel caso di specie è stato allegato dalla società procedente che:

a) quanto a *Servicing S.p.A.* (il *servicer*), quest'ultima ha ottenuto già in data 27.04.16 l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B (essendo peraltro già iscritta all'albo in precedenza previsto dall'art. 107 medesimo T.U.), come da elenco consultabile presso la Banca d'Italia (allegato sub 1 alla comparsa di costituzione e comunque non oggetto di contestazione da parte degli opposenti);

b) la *Servicing S.p.A.* è quindi il *servicer* che ha ricevuto mandato dalla *SPV S.r.l.*, la società veicolo, per lo svolgimento dell'attività di riscossione di crediti e risulta iscritta all'albo secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 6 della L. 133/99;

c) quanto alla *Solutions S.p.A.*, la società che effettivamente ha agito *in executivis*, la stessa ha in realtà la rappresentanza processuale essendo stata destinataria di procura da parte della suddetta mandataria *Servicing S.p.A.*, in qualità quindi di *sub-servicer* (come da procura speciale dell'01.07.20, con firma autenticata dal notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep. 143.010, racc. 36.651, registrata in pari data).

In sostanza la difesa della *Solutions S.p.A.* richiama (più specificamente nei chiarimenti depositati in data 17.01.24) la facoltà di sub-delega da parte del *servicer* anche a soggetti terzi non iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B. (eventualmente, come nel caso di specie, solo a quello ex art. 115 T.U.L.P.S. che direttamente però abilita alle sole attività di recupero stragiudiziale), in quanto tale facoltà non è vietata da alcuna norma di legge e, anzi, è prevista e disciplinata da specifici provvedimenti dell'autorità di vigilanza (come sopra già rilevato).



Non essendo contestata dunque l'iscrizione della *Servicing S.p.A.* e dunque del *servicer* all'albo ex art. 106 T.U.B. (nemmeno da parte opponente in sede di udienza del 18.01.24), appare altresì ammissibile, come già visto in premessa, la possibilità di sub-delega dei compiti per la riscossione dei crediti anche a soggetto non iscritto, compresa dunque anche la rappresentanza processuale, seppure con i limiti previsti dalla Banca d'Italia.

In definitiva, quindi, il primo motivo di opposizione non appare fondato, avendo la società agente mutuato i poteri di rappresentanza processuale dal c.d. *servicer*, a sua volta regolarmente iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e titolare di mandato da parte della società veicolo, *SPV S.r.l.*, cessionaria del credito originario.

2) *Prima facie* infondata è poi anche l'eccezione relativa alla natura di mutuo condizionato che dovrebbe attribuirsi al contratto di mutuo intercorso tra le parti, tale da determinarne l'inefficacia quale titolo esecutivo.

Prescindendo dal ritardo con cui la questione è stata sollevata (dopo l'atto di rinegoziazione e ricognizione di debito del 2011 e dopo ben due opposizioni già presentate), va richiamato quanto contenuto nel regolamento contrattuale originario all'art. 1: "*Tale somma viene, ora, dalla Banca versata su un conto infruttifero e sarà resa disponibile alla parte mutuataria, con valuta odierna, dopo l'adempimento delle formalità di cui all'art. 16 del Regolamento allegato*" (cioè come ordinariamente dopo la presentazione del contratto rogitato dal notaio con iscrizione di ipoteca di I grado, la cancellazione delle garanzie di data antecedente e la stipula della polizza di assicurazione per i beni ipotecati).

Si tratta in sostanza della costituzione delle somme in deposito cauzionale o pegno infruttifero, presso la banca mutuante, a garanzia dell'esatta esecuzione delle sopra viste obbligazioni preliminari, gravanti sul mutuatario, secondo una prassi quasi sempre adottata dagli istituti di credito.



Quanto sopra tuttavia non rende il contratto intercorso tra le parti un mutuo obbligatorio o condizionato: si tratta di clausole contenenti obblighi relativi a un contratto reale già perfezionatosi e in corso di esecuzione, provvisti per volontà delle parti di garanzia e di facoltà di risoluzione in favore della banca in caso di inadempimento, che non inficia il perfezionamento del contratto medesimo.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mutuo, contratto reale, può perfezionarsi, non solo con la materiale consegna di una determinata quantità di denaro, ma anche con il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, che può ritenersi sussistere, come equipollente della materiale *traditio rei*, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare la fuoriuscita della somma pattuita dal proprio patrimonio (costituzione in deposito o pegno infruttifero) e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario, anche quanto le parti abbiano inserito nello schema negoziale specifiche previsioni come quelle in virtù delle quali il mutuante è incaricato di impiegare la somma per soddisfare un interesse del mutuatario (Cass. 27.08.2015 n. 17194; 03.01.2011 n. 14; 28.06.2011 n. 14270; 12.10.1992 n. 11116).

L'atto dispositivo compiuto da quest'ultimo nel medesimo atto (la costituzione del deposito cauzionale/pegno infruttifero) individuano quella disponibilità giuridica, ritenuta equivalente alla materiale *traditio*.

Non hanno rilievo decisivo le formule utilizzate, né si ritiene la presenza effettiva di una formale quietanza, purché sia chiara la sostanza dell'operazione.

E' evidente che la previsione di un deposito o pegno infruttifero o altre operazioni consimili in favore della banca, che comunque resta atto dispositivo voluto dal mutuatario, mira a conseguire, chiaramente a favore del solo mutuante (che tuttavia eroga in tal modo cospicui finanziamenti non altrimenti ottenibili), i medesimi effetti pratici di un



mutuo obbligatorio (attraverso un negozio indiretto o un collegamento negoziale), ma tale esito, di per sé non vietato dalla legge bancaria e peraltro ampiamente applicato nel sistema bancario, potrebbe rilevare al più dal punto di vista dei doveri di corretta informazione dovuti tra le parti in base ai principi generali, restando sempre da dimostrare il danno che ne sia eventualmente derivato alla parte che si dolga della predetta tecnica negoziale.

In ogni caso le dette tecniche non si ritiene incidano sul perfezionamento e sulla validità del contratto (reale) di mutuo che, pertanto, può costituire valido titolo esecutivo a sostegno dell'esecuzione *de quo*.

### §§§

Ne deriva in definitiva l'impossibilità allo stato di formulare un giudizio prognostico positivo in relazione all'accoglimento dei motivi di opposizione, stante la decisività degli elementi e dei principi sopra richiamati al fine di affermare l'infondatezza dell'impostazione del ricorso.

La rilevata infondatezza, che determina la mancanza del requisito del *fumus boni iuris*, esime il giudice dal riscontro dell'ulteriore parametro del *periculum in mora*, il quale peraltro nella fattispecie sarebbe di molto attenuato dalla verosimile solvibilità del creditore opposto.

Possono ritenersi assorbiti, stante il rigetto dell'istanza di sospensione, i rilievi formulati dagli opposenti nei confronti del creditore intervenuto, S.p.A., miranti essenzialmente all'accertamento (ma ove l'opposizione nei confronti del creditore precedente fosse stata ritenuta fondata) dell'impossibilità comunque per l'intervenuto di proseguire autonomamente il processo esecutivo sulla base di autonomi atti di impulso.

### §§§

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nei confronti del solo creditore precedente, come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei*



*compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell'08.03.2018 e s.m.i., con riguardo ai procedimenti cautelari, di valore indeterminato di difficoltà media, al punto medio, esclusa la fase di trattazione-istruttoria.*

Possono invece compensarsi tra opposenti e creditore intervenuto, stanti anche le minime difese svolte da quest'ultimo.

P.Q.M.

RIGETTA

l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

FISSA

il termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire previsti dal rito ridotti della metà. Dispone che tale termine decorra dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza).

CONDANNA

gli opposenti in solido tra loro a rifondere a favore di

SOLUTIONS S.p.A. le spese della presente fase che si liquidano in € 4.454,00, oltre rimborso forfettario al 15% e oltre all'IVA e CPA come per legge.

COMPENSA

le spese di fase tra gli opposenti e la S.p.A.

Si comunichi alle parti.

Catanzaro, lì 14/02/2024

IL G.E.

dott. Luca Mercuri

